

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

(79<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria » (630) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario); e: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484) (D'iniziativa dei senatori Donati ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1188, 1191, 1192, 1193 1194, 1195, 1196, 1198
BASILE . . . . .	1190, 1193, 1194, 1197, 1198
BELLISARIO . . . . .	1191, 1192
DONATI, relatore . . . . .	1189, 1190, 1191, 1192, 1193 1194, 1195, 1196, 1197, 1198
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1188, 1190, 1195
LIMONI . . . . .	1188
MONALDI . . . . .	1190, 1194
MONETI . . . . .	1197
ROMANO . . . . .	1191, 1193, 1194, 1195, 1197
SCARPINO . . . . .	1194
SPIGAROLI . . . . .	1190, 1194, 1196
TRIMARCHI . . . . .	1189, 1190, 1192, 1198

« Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, numero 88 » (1726) (D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Lettieri ed altri; Urso ed altri; Finocchiaro e Fusaro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1201, 1203, 1206, 1207
BELLISARIO . . . . .	1203
BETTONI . . . . .	1207
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1206
LIMONI, relatore . . . . .	1201
MONETI . . . . .	1202
SCARPINO . . . . .	1204, 1206

« Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti » (1803) (D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1199, 1201
BALDINI, relatore . . . . .	1199, 1200
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1200, 1201
MONETI . . . . .	1199, 1200
SCARPINO . . . . .	1200
TRIMARCHI . . . . .	1201

*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.*

**M O N E T I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria » (630), e del disegno di legge di iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Conferimento degli incarichi negli istituti d'istruzione secondaria », e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti, Spigaroli e Limoni: « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie ».

Ricordo che nella seduta precedente sono stati approvati i primi quattro articoli del testo unificato, concordato in sede di Sottocommissione.

**L I M O N I**. Vorrei un chiarimento sull'articolo 4 approvato nella precedente seduta. Non capisco perchè il servizio militare — che, se prestato dopo il conseguimen-

to del titolo, è valutato per un anno di servizio — prestato prima del conseguimento del titolo di studio, non venga preso in considerazione.

**E L K A N**, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Noi elaboriamo un testo di legge che determina i metodi più opportuni per l'assegnazione di incarichi e supplenze a coloro che hanno conseguito il titolo di studio.

Si è presentata alla nostra considerazione la situazione di quei giovani che, avendo conseguito il titolo di studio, non possono concorrere all'assegnazione degli incarichi perchè debbono prestare il servizio militare: essi appaiono svantaggiati rispetto agli altri colleghi.

Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno inserire nel presente testo di legge la norma in base alla quale il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio è valutato anche come servizio scolastico, eliminando così una situazione di svantaggio per gli interessati.

È chiaro che, se accettassimo l'indicazione implicita nell'osservazione del senatore Limoni, daremmo a certi aspiranti un vantaggio non accettabile nel presente provvedimento, il quale intende eliminare le attuali ingiustizie, disuguaglianze, gli interventi di favore dei presidi, eccetera, che rendono incerti i diritti di coloro che partecipano a queste graduatorie.

Ecco perchè non si ritiene opportuno considerare valido come servizio scolastico il servizio militare prestato prima del conseguimento del titolo di studio.

**P R E S I D E N T E**. Con questi chiarimenti, credo che i dubbi del senatore Limoni siano stati fugati.

Riprendiamo pertanto la discussione dall'articolo 5.

Informo la Commissione che il relatore, senatore Donati ha formulato un nuovo testo di detto articolo. Se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo su tale testo.

## Art. 5.

*(Conferimento degli incarichi)*

L'incarico di insegnamento viene conferito dal Provveditore agli studi conformemente alla proposta della Commissione per gli incarichi, in base alle norme stabilite con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

L'ottanta per cento delle cattedre e dei posti conferiti o conferibili viene assegnato con incarico, che si riconferma automaticamente all'inizio di ogni anno scolastico, qualora non ricorrano le ipotesi di cessazione dell'incarico previste dal successivo articolo 6.

Il rimanente venti per cento viene assegnato, in ordine di graduatoria, con incarico annuale.

L'incarico di insegnamento deve essere relativo ad un numero di ore settimanali che dia diritto al trattamento di cattedra, salvi i casi in cui sia impossibile provvedere in tal senso.

L'incaricato di cui al secondo comma del presente articolo che non fruisca del trattamento di cattedra ha diritto, per il successivo anno scolastico, ad una nuova nomina o al completamento di orario, anche in altra scuola, con precedenza sui nuovi aspiranti compresi nelle graduatorie nelle quali l'incaricato risulta incluso; il medesimo beneficio spetta anche qualora si sia verificata, con l'inizio dell'anno scolastico, una contrazione nel numero delle ore di insegnamento.

Agli incaricati spetta in ogni caso il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Il Provveditore agli studi, ultimate le operazioni di nomina, farà affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili.

Gli incaricati di cui al secondo comma e gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali che siano rimasti senza posto, hanno facoltà di inoltrare domanda di incarico, in carta semplice, ai capi di istituto, entro cin-

que giorni dalla data di affissione all'albo degli elenchi di cui al precedente comma. Essi sono nominati dai capi di istituto con precedenza su tutti gli altri aspiranti.

**D O N A T I**, *relatore*. Si tratta di un testo sostanzialmente identico a quello concordato in sede di Sottocommissione.

Nel primo comma sono state soppresse le parole: « per particolari categorie », perchè ritenute superflue.

Nel secondo comma è stata apportata una sola modifica, là dove è stata sostituita la dizione « con incarico a tempo indeterminato », con l'altra: « che si riconferma automaticamente all'inizio di ogni anno scolastico ».

Ho già accennato, nella relazione, ai motivi che hanno ispirato tale sostituzione, quando ho detto che l'espressione « a tempo indeterminato », avrebbe potuto facilmente far sorgere l'impressione che si trattasse di una nomina con stabilità senza limite. Esaminando la questione in sede di Ministero, è sembrata preferibile la formula « che si riconferma automaticamente all'inizio di ogni anno scolastico », la quale non muta la sostanza, ma non alimenta speranze o pretese ingiustificate.

**T R I M A R C H I**. Nel testo ora presentato si è cercato di evitare l'uso della dizione « a tempo indeterminato »; senonchè mi pare che le espressioni, prima e dopo adoperate, siano equivalenti, perchè si sa che il contratto di lavoro o contratto di impiego può essere tanto a tempo determinato quanto a tempo indeterminato. Il contratto originariamente a tempo determinato, se alla scadenza non venga data la disdetta, e i lavoratori permangono nella sede dell'azienda o nei locali dell'ufficio, si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Ha luogo la cosiddetta rinnovazione tacita del contratto.

Questo è un principio generale e, pertanto, anche con la seconda formula proposta non si configura una realtà giuridica diversa da quella risultante dal testo primitivo: si consegue soltanto l'effetto pratico di non adoperare l'espressione « a tempo indeter-

minato », e mi sembra che non sia un risultato notevole.

Proporrei, piuttosto — e di questo ne ho già parlato col senatore Donati — di non distinguere preliminarmente o pregiudizialmente la percentuale delle cattedre e dei posti conferiti o conferibili. Sulla base della graduatoria, il Provveditore conferisce gli incarichi; poi, tre mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico è in facoltà del Provveditore stesso di non confermare gli incarichi entro il limite massimo del 20 per cento, per ogni tipo o grado di scuola. In tal modo, si crea una situazione giuridica uguale per tutti, si sfugge all'eventuale pericolo che la norma possa essere considerata incostituzionale e, infine, si dà alla disposizione una configurazione più accettabile dal punto di vista della tecnica legislativa.

**M O N A L D I.** Nell'Università gli incarichi sono annuali; ciò nonostante si rinnovano costantemente.

**T R I M A R C H I.** Nella nuova disciplina si prevede la conferma per alcuni anni.

Suggerirei infine di sopprimere l'ultima parte, assolutamente pleonastica, del secondo comma: « qualora non ricorrano le ipotesi di cessazione » eccetera.

**S P I G A R O L I.** Concordo sostanzialmente con la nuova dizione proposta dal senatore Donati. Sembra a me, per altro, che il termine « automaticamente » non sia ortodosso: mi pare che venga usato per la prima volta in un testo di legge.

Si otterrebbe, praticamente, lo stesso risultato dicendo: « che si riconferma tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico ». È un suggerimento che mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione e del relatore.

**E L K A N,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Credo che l'emendamento Spigaroli sia accettabile, anche per evitare la categoria dei professori « automatici ».

**D O N A T I,** *relatore.* Non concordo pienamente col senatore Trimarchi. Non mi sembra che le norme generali relative al diritto del lavoro possano essere applicate ai rapporti dell'impiego pubblico, che sono regolati da leggi profondamente diverse, a sé stanti. Sotto questo profilo, quindi, non posso accettare la sua tesi.

Riterrei, invece, degno di riflessione il suggerimento, sempre del senatore Trimarchi, di porre tutti gli incarichi sullo stesso piano, facendoli tutti tacitamente rinnovabili.

Il senatore Trimarchi propone che la disdetta debba essere data dal Provveditore, soltanto al venti per cento, e tre mesi prima della scadenza del contratto. Tuttavia l'insegnante che non ha la riconferma tacita del contratto, deve essere posto nella condizione di poter predisporre la domanda per un altro incarico: il che non avverrebbe, ove disponesse dei soli tre mesi precedenti la scadenza, per la serie di incombenze imposte dalle necessità e dall'organizzazione scolastica.

Bisognerebbe di conseguenza ragionare in altri termini e dire: all'inizio dell'anno scolastico il Provveditore limita ad un anno la durata dell'incarico per il 20 per cento dei posti, cioè per gli ultimi in graduatoria.

**M O N A L D I.** Bisogna definire quali sono!

**D O N A T I,** *relatore.* Gli ultimi che hanno avuto la nomina: questi, fino alla concorrenza del 20 per cento, riceveranno comunicazione che la loro nomina è annuale e non tacitamente rinnovata. Si tratta comunque di una modifica di procedura, quindi formale; sulla sostanza siamo tutti d'accordo.

Il comma potrebbe pertanto essere messo ai voti, con riserva di una revisione formale nel senso indicato dal senatore Trimarchi.

**B A S I L E.** La sostanza non cambia!

**D O N A T I,** *relatore.* Non verrebbe fatta, però, una distinzione all'atto della nomina: la comunicazione circa la tacita

rinnovabilità o meno dell'incarico viene data, a nomine eseguite, all'inizio dell'anno scolastico. Il lavoro dei Provveditori — essendo difficile determinare *a priori* le percentuali in esame — sarebbe anche più snello.

Ad ogni modo il senatore Trimarchi ha proposto la soppressione dell'ultima parte del secondo comma, che è collegata all'articolo 6. È una modifica, puramente formale, che può essere anche accolta, ma dopo la approvazione del predetto articolo 6.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti anzitutto il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli, tendente a sostituire al secondo comma l'avverbio: « tacitamente », all'altro: « automaticamente ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato, con la riserva dell'emendamento formale proposto dal senatore Trimarchi, da apportare eventualmente, come coordinamento, dopo l'approvazione dell'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, cui non sono stati proposti emendamenti.

(Sono approvati).

**D O N A T I** , *relatore*. Alla fine del quinto comma, propongo di aggiungere la seguente frase: « Le operazioni previste dal presente comma avvengono contemporaneamente a quelle di cui al quinto comma del successivo articolo 6 ». È questa un'aggiunta che risponde ad un fine pratico.

**R O M A N O** . Credo che non si possa continuare con questa procedura di sistematica revisione del testo concordato. Sarebbe più conveniente riportare la discussione in sede di Sottocommissione.

**D O N A T I** , *relatore*. Questa modifica è stata apportata dalla Sottocommissione: questo comma e il quinto comma del successivo articolo 6 sono in stretta relazione.

**R O M A N O** . Torno a ripetere che questa è una procedura da sede referente. In questo momento non siamo neppure tutti in possesso del testo sul quale si sta discutendo. Sarebbe stato opportuno dare tutti questi chiarimenti in sede di Sottocommissione.

**D O N A T I** , *relatore*. Poichè la sostanza degli articoli non è stata mutata, ritengo che valga la pena di fare qui, in Commissione, una discussione serena e approfondita.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Donati.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il sesto e il settimo comma.  
(Sono approvati).

**D O N A T I** , *relatore*. All'ultimo comma, rispetto al testo concordato in sede di Sottocommissione si è aggiunta una frase. Tale frase stabilisce che gli incaricati aventi titolo alla riconferma tacita e gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali che siano rimasti senza posto, verranno nominati dai capi d'istituto con precedenza su tutti gli altri aspiranti.

**B E L L I S A R I O** . Il termine di cinque giorni per l'inoltro della domanda di incarico ai capi d'istituto mi sembra eccessivamente breve. Molti della provincia non avranno neanche il tempo di venire a conoscenza dell'affissione dell'elenco all'albo del Provveditorato. Propongo di adottare un termine di dieci giorni.

**R O M A N O** . Anche io ritengo che questo termine debba essere raddoppiato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bellisario all'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, resta inteso che all'approvazione finale dell'articolo 5 si procederà, in altra seduta, dopo aver provveduto al necessario coordinamento formale del testo approvato.

#### Art. 6.

##### (Cessazione dell'incarico)

L'incarico di cui al secondo comma dell'articolo 5 cessa di produrre i suoi effetti nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento, o per raggiunti limiti di età.

Gli effetti dell'incarico cessano altresì quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria, a professore di ruolo.

L'incaricato abilitato con nomina ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel precedente comma, e l'aspirante abilitato, iscritto per la prima volta nella graduatoria *a*) di cui al primo comma dell'articolo 4, hanno diritto ad essere assegnati anche ai posti già conferiti, con incarico a termini del secondo comma dell'articolo 5, agli iscritti nelle graduatorie *b*) e *c*) dello stesso articolo 4.

Parimenti si procede a favore degli iscritti nella graduatoria *b*) nei confronti degli incaricati con nomina ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, iscritti nella graduatoria *c*).

Qualora non sia possibile la sistemazione ai sensi dei due commi che precedono, i predetti incaricati hanno diritto ad una nuova nomina nei posti assegnati con incarico annuale o nei nuovi posti disponibili, con pre-

cedenza sui nuovi aspiranti iscritti nelle graduatorie nelle quali sono compresi.

Se non ci sono posti disponibili, il diritto di precedenza viene conservato, a domanda, per i due anni scolastici successivi.

Ai fini di cui ai precedenti commi gli incaricati inoltreranno al Provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti in caso di perdita del posto; a tale domanda dovranno essere allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali.

**D O N A T I , relatore.** Sul primo comma credo che siamo tutti d'accordo. L'incarico soggetto a riconferma tacita cessa di produrre i suoi effetti, per varie ragioni: per decadenza, rinuncia, incompatibilità, esclusione dall'insegnamento o raggiungimento dei limiti di età.

**B E L L I S A R I O .** Quali sono i limiti di età?

**D O N A T I , relatore.** Settanta anni. Faccio presente che il primo comma del testo concordato in sede di Sottocommissione, è stato diviso in due commi.

**T R I M A R C H I .** Ho delle riserve, sebbene di carattere formale, da fare al testo del primo comma, sulla cui sostanza concordo. Non mi sembrano corretti i termini ivi usati.

**D O N A T I , relatore.** Se si tratta solo di terminologia, proporrei di approvare intanto il comma nel testo attuale, con riserva di revisione formale in sede di coordinamento.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma, con riserva di revisione formale in sede di coordinamento.

(È approvato).

Un emendamento formale: propongo di sostituire alla parola « altresì » del secondo comma l'espressione « del pari ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

(È approvato).

**D O N A T I**, *relatore*. Rispetto al testo concordato in sede di Sottocommissione, è stata adottata una nuova formulazione del comma terzo. La sostanza non cambia, ma questa nuova formulazione è tecnicamente più rispondente. Era necessario mettere in evidenza la precedenza assoluta degli abilitati sui non abilitati; cioè di coloro che hanno titolo specifico nei confronti di coloro che hanno titolo affine. Colui che ha titolo solamente affine viene sostituito da chi ha titolo specifico. Con la nuova formulazione del comma si è voluto meglio esprimere appunto questo principio.

**R O M A N O**. Il comma così redatto è difficilmente comprensibile. Cerchiamo di trovare una formulazione più agevole.

**D O N A T I**, *relatore*. Cercherò di chiarire. Il primo comma prevede la perdita del posto per decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento, esclusione o per raggiunti limiti di età. Coloro che perdono il posto per queste ragioni non hanno più alcun diritto. Nel secondo comma si è stabilito che ci sono due cause di cessazione dell'incarico: la soppressione o il conferimento della cattedra — per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria — a professore di ruolo. Colui che ha perduto il posto per queste due ragioni ha diritto, se abilitato, di prendere il posto del non abilitato.

Poichè gli abilitati hanno sempre diritto di precedenza sugli altri nella graduatoria, al terzo comma si precisa che l'incaricato abilitato rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel comma precedente e l'aspirante abilitato, iscritto per la prima volta nella graduatoria *a*), hanno diritto

ad essere assegnati anche ai posti già conferiti, con incarico riconfermabile tacitamente, agli appartenenti alle graduatorie *b*) e *c*) dell'articolo 4, cioè forniti di titolo specifico titolo affine, ma non abilitati.

Forse il concetto è espresso in maniera un po' involuta, ma ciò dipende dai necessari richiami agli articoli precedenti.

**R O M A N O**. Potremmo allora cominciare col sopprimere le parole « e l'aspirante abilitato... », per inserirle in un comma apposito.

**D O N A T I**, *relatore*. Se la Commissione è d'accordo, posso accettarlo.

**B A S I L E**. In fondo il meccanismo che si vuole inserire in questo comma è lo stesso previsto nel secondo comma; pertanto, si potrebbe adottare una formulazione unica, più semplice, dicendo che l'incarico di cui al secondo comma dell'articolo 5 — a tempo indeterminato, per intenderci — decade quando il posto viene conferito ad un professore di ruolo, o dev'essere conferito all'insegnante che ha perduto il posto nella graduatoria precedente in seguito all'assegnazione del posto medesimo ad un professore di ruolo.

**D O N A T I**, *relatore*. L'idea è buona, ma non è facile realizzarla.

**B A S I L E**. La norma potrebbe dire: « L'incarico cessa di produrre i suoi effetti quando il posto viene conferito: 1) ad un professore di ruolo; 2) ad un incaricato che abbia perduto il posto a seguito della nomina di un insegnante di ruolo, e che si trovava in una graduatoria precedente, cioè: a) rispetto a b) e c), b) rispetto a c) ».

**D O N A T I**, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

**P R E S I D E N T E**. Mi sembra di poter concludere che non esistono contrasti sulla sostanza; c'è soltanto un'ansia di rendere la formulazione più chiara e sistematica.

R O M A N O . La difficoltà deriva dal fatto che non abbiamo avuto la possibilità di preparare emendamenti.

D O N A T I , *relatore*. Non vi sono delle difficoltà: i principi, sono accettati da tutti; si tratta se mai di trovare una formulazione più chiara.

M O N A L D I . Il senatore Donati ci ha parlato di precedenza da dare agli abilitati che hanno avuto già l'incarico. Vorrei maggiori chiarimenti.

D O N A T I , *relatore*. Le categorie considerate sono tre: gli abilitati, e questi hanno la precedenza assoluta; coloro che hanno un titolo di studio specifico e quelli che hanno un titolo affine.

A tali categorie corrispondono tre graduatorie ordinarie secondo l'ordine di precedenza che ho detto. Se rimane privo di posto uno inserito nella graduatoria a), questi ha la precedenza sugli iscritti nelle graduatorie b) o c) e, a sua volta, l'iscritto nella graduatoria b) ha la precedenza sugli iscritti nella graduatoria c).

R O M A N O . Gli abilitati hanno la precedenza su tutti.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti i commi terzo, quarto, quinto e sesto.

(Sono approvati).

B A S I L E . Qual è il significato della espressione usata nell'ultimo comma: « o erroneamente valutati negli anni precedenti », se i candidati hanno fatto ricorso?

D O N A T I , *relatore*. Si tratta di aspiranti che non hanno fatto ricorso perchè sapevano di avere il posto.

S C A R P I N O . È necessario l'aggiornamento del punteggio.

B A S I L E . È una graduatoria che vale per più di un anno. Esatto.

Vorrei però precisare un altro punto, perchè, sempre nell'ultimo comma, si dice che « ai fini di cui ai precedenti commi gli incaricati inoltreranno al Provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice . . . ». Ora, se gli incaricati non inoltrassero la domanda prevista, perderebbero il posto?

D O N A T I , *relatore*. Assolutamente no, perchè sono già iscritti nella graduatoria; resterebbero però con lo stesso punteggio.

B A S I L E . Sarà opportuno precisare questo concetto, perchè non si possa equivocare.

S P I G A R O L I . Il senatore Basile si preoccupa della sorte dell'incaricato tacitamente riconfermato, che, in caso di perdita di posto, non abbia presentato la domanda con l'indicazione delle sedi desiderate.

Posso rispondere che la questione è molto semplice. Se l'incaricato non indica le sedi nelle quali desidera essere sistemato, dispone il Provveditore.

D O N A T I , *relatore*. È questione soltanto di segnalazione di sedi.

B A S I L E . È bene precisarlo, altrimenti si potrebbe intendere che la domanda sia una condizione necessaria per l'assegnazione del posto.

D O N A T I , *relatore*. In caso di mancata segnalazione, il Provveditore dispone d'ufficio. Si potrebbe, pertanto, aggiungere all'ultimo comma il seguente periodo: « In mancanza di domanda, il Provveditore agli studi dispone l'assegnazione d'ufficio ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Basile, nel testo formulato dal senatore Donati.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Come si è convenuto, viene rinviata, con riserva di eventuali emendamenti di coordinamento formale del testo approvato, la votazione dell'articolo nel suo complesso.

Art. 7.

(Assegnazione degli incaricati  
ad altra provincia)

Gli incaricati che intendano trasferirsi in altra provincia possono chiedere entro i termini fissati dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, l'assegnazione ad altro posto di insegnamento, limitatamente ad una sola provincia.

Le domande degli aspiranti sono prese in considerazione nell'ordine derivante dal punteggio delle graduatorie di appartenenza, dopo la sistemazione degli incaricati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6 appartenenti alle stesse graduatorie. Qualora non possano ottenere quanto richiesto, gli interessati conservano l'incarico precedentemente loro conferito.

Salvo quanto disposto nei commi primo e secondo del presente articolo non è consentito agli incaricati di presentare altra domanda di incarico al Provveditore agli studi della stessa o di altra provincia. Gli insegnanti che non ottemperano a tale disposizione sono dichiarati decaduti dall'incarico a decorrere dalla fine dell'anno scolastico.

**D O N A T I**, *relatore*. Si tratta, praticamente, dello stesso testo concordato in sede di Sottocommissione, con qualche ritocco formale e con l'aggiunta dell'ultimo comma, che ritengo indispensabile per impedire la scappatoia che l'incaricato, da un lato sia tacitamente riconfermato nella sua sede, dall'altro faccia domanda ad un altro Provveditore: il che eluderebbe il limite relativo alle province.

Il principio cui ci siamo ispirati è questo: l'incaricato può presentare la domanda di trasferimento in altre province, ma non deve intralciare il lavoro degli uffici; se presenta la domanda, significa che rinuncia all'incarico nella provincia nella quale si trova.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

(Incarichi agli insegnanti elementari  
di ruolo)

Agli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, che aspirano ad essere assegnati a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620.

L'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso.

**D O N A T I**, *relatore*. Questo testo è veramente innovatore. La proposta originaria prevedeva una modifica delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620: modifica pericolosa, perchè toccava un principio che era stato già affermato e inserito nella nostra legislazione scolastica.

In considerazione di ciò, abbiamo ritenuto opportuno mantenere validi i criteri vigenti e lasciare che le predette leggi operino come hanno operato finora.

L'unica innovazione sta nel fatto che, in sostanza, i candidati sono assegnati nelle rispettive graduatorie e che l'articolo 5 della legge n. 585, il quale prevede la cessazione dell'efficacia della medesima dal prossimo anno scolastico, è soppresso.

**R O M A N O**. E per quanto concerne le percentuali dell'80 per cento e del 20 per cento come si procede?

**D O N A T I**, *relatore*. Secondo il loro diritto, senza discriminazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

(Incarichi e supplenze conferibili dal capo d'istituto)

Sono conferiti dal capo d'istituto, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui al precedente articolo 3, le supplenze temporanee e gli incarichi non assegnati dal Provveditore agli studi per esaurimento delle graduatorie provinciali.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono assegnati dal capo di istituto per la durata dell'anno scolastico e conferiscono ai titolari di essi i benefici giuridici ed economici di cui godono gli incaricati annuali nominati dal Provveditore agli studi; a questi ultimi ed agli incaricati annuali nominati dal Provveditore agli studi, si applicano, inoltre, qualora siano forniti del prescritto titolo di abilitazione, le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni.

Con l'ordinanza per gli incarichi e le supplenze saranno stabiliti le modalità ed i criteri in base ai quali è consentito agli insegnanti abilitati, rimasti privi di posto, di sostituire, entro il termine fissato con la medesima ordinanza, gli insegnanti non abilitati nominati dal capo di istituto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a favore dei laureati forniti di titolo di studio specifico nei confronti dei laureati forniti di titolo di studio affine e di entrambe le categorie nei confronti di coloro che siano stati assunti in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

D O N A T I , *relatore*. È identico al testo concordato in sede di Sottocommissione. Mi pare però che siano state omesse, alla fine del secondo comma, le parole: « e, se non abilitati, al primo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1728 ».

S P I G A R O L I . Si tratta della legge che consente il conferimento della supplenza annuale ai non abilitati.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 della legge richiamata dice: « A coloro, ai quali sono conferiti incarichi d'insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente articolo 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati.

Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ».

D O N A T I , *relatore*. Si è voluto inserire, con i commi terzo e quarto da aggiungere al testo concordato in sede di Sottocommissione, una norma già operante. Gli insegnanti abilitati, rimasti privi di posto, hanno diritto, fino ad una certa data, di sostituire gli insegnanti non abilitati nominati dal capo d'istituto. La data sarà stabilita dall'ordinanza di cui all'articolo 3.

Per ragioni di chiarezza infine sono state inserite, nel successivo comma, alcune precisazioni, tendenti a chiarire meglio il contenuto della norma precedente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso con l'emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore, al secondo comma.

(È approvato).

Art. 10.

(Ricorsi)

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal Provveditore agli studi che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi, da tre professori di ruolo e da un professore incaricato abilitato.

Il capo d'istituto ed il funzionario sono nominati dal Provveditore agli studi; i pro-

fessori sono nominati dal Provveditore agli studi, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, secondo le modalità indicate al terzo comma del precedente articolo 1; nello stesso modo vengono nominati anche un capo d'istituto, un funzionario della carriera direttiva del Provveditorato agli studi e due professori, per supplire ad eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica tre anni e ha il compito di decidere, in prima istanza, sui ricorsi presentati contro i provvedimenti presi in applicazione della presente legge e dell'ordinanza di cui al precedente articolo 3, nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento.

La commissione ha anche il compito di esprimere parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

Contro le decisioni, che dovranno essere prese dalle commissioni predette entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, che deve comunicare le proprie decisioni entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso.

Ai membri della commissione per i ricorsi viene corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 1.

**D O N A T I , relatore.** Nel primo comma si è dato rilievo al fatto che la commissione ricorsi è un organo giudicante, dove non si può attuare una rappresentanza proporzionale; si è ritenuto opportuno fissarne il numero di sette membri, in modo tale da dare la maggioranza assoluta alla scuola. La commissione per i ricorsi è costituita presso tutti i Provveditorati.

**B A S I L E .** Il ricorso alla suddetta commissione è un ricorso gerarchico?

**D O N A T I , relatore.** Certamente. Rispetto al testo concordato in sede di Sottocomitato, il comma terzo è stato modificato nel senso di attribuire alla commissione anche il compito di esprimere pareri in materia disciplinare secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160. In effetti la citata legge prevede che la commissione di cui all'articolo 5 della legge medesima abbia, in materia disciplinare, poteri non di decisione ma di consulenza; la formulazione nel testo della Sottocommissione, era inesatta.

**B A S I L E .** Sarebbe opportuno stabilire una sanzione nel caso che la decisione della commissione non intervenga nei termini previsti.

**D O N A T I , relatore.** Potrebbe così offrirsi alla commissione il modo di sfuggire al suo dovere.

**M O N E T I .** Anche io ritengo che sia necessario stabilire una sanzione.

**D O N A T I , relatore.** La sanzione non può essere che lo scioglimento della commissione.

A mio parere è pericoloso offrire alla commissione scappatoie di questo genere. Si può ben immaginare che aumenterebbe eccessivamente il numero dei ricorsi al Ministro della pubblica istruzione, al quale è ammesso rivolgersi in seconda istanza.

**R O M A N O .** Non sono d'accordo sui tre anni di durata in carica della commissione, perchè è possibile che si creino delle incompatibilità. Sono inconvenienti da evitare proprio per la funzione delicata assolta dalla commissione. Ritengo che la commissione dovrebbe rimanere in carica per un anno. Nulla vieta, poi, di riconfermare la commissione stessa per l'anno successivo, qualora le organizzazioni sindacali fossero d'accordo. Se le cose vanno bene, la commissione può essere riconfermata per l'anno successivo con un decreto; se le cose vanno male, la commissione viene, invece, modificata nella sua composizione.

D O N A T I , *relatore*. Mi pare che, in sostanza, la proposta del senatore Romano possa essere accettata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti anzitutto i primi due commi, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano, tendente a sostituire, nel terzo comma, alle parole « tre anni » le parole: « un anno ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

Metto ai voti il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

B A S I L E . Propongo di aggiungere al penultimo comma la seguente frase: « La scadenza dei termini sopra fissati senza che sia intervenuta la decisione equivale a rigetto dei ricorsi ». È una norma generale che si usa quando si vuole dare la possibilità del ricorso.

D O N A T I , *relatore*. Penso che si possa accettare la proposta del senatore Basile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Basile.

*(È approvato).*

Metto ai voti il penultimo comma nel testo emendato.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'ultimo comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

D O N A T I , *relatore*. A questo punto proporrei di sospendere la discussione.

T R I M A R C H I . Avverto che avrei messo per iscritto quanto è stato detto prima durante la discussione degli articoli 5 e 6, di cui ci siamo riservati il coordinamento formale prima della votazione finale.

Per l'articolo 5, commi secondo e terzo, proporrei il seguente testo: « L'incarico, limitatamente all'80 per cento delle cattedre e dei posti conferiti o conferibili, si rinnova tacitamente alla fine di ciascun anno scolastico.

Per il rimanente 20 per cento la rinnovazione tacita è esclusa qualora entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico intervenga conforme partecipazione da parte del Provveditore agli studi ».

Per il primo comma dell'articolo 6, invece, propongo il seguente testo: « Gli effetti dell'incarico cessano nei casi di dimissioni, di decadenza, di dispensa dal servizio e sempre che non intervenga la rinnovazione tacita alla fine dell'anno scolastico; nonchè nei casi di soppressione del posto o conferimento dello stesso professore di ruolo per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria ».

Come gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare, non ho parlato di rinuncia perchè questa è mancata accettazione dell'incarico e cioè dimissioni; infatti la rinuncia al principio dell'anno scolastico impedisce che il rapporto stesso abbia inizio.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta con l'intesa che gli emendamenti del senatore Trimarchi saranno presi in considerazione, in sede di votazione finale degli articoli cui si riferiscono, entro i limiti segnati dal coordinamento formale dei commi approvati.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Disposizioni concer-**

**nenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti » (1803) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Gerbino e Bianchi Fortunato: « Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in virtù del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera *b*), primo comma, dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.

**B A L D I N I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame concerne disposizioni per il personale insegnante delle scuole per sordomuti.

Per illustrare tale progetto, occorre riferirsi all'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il cui primo comma recita: « Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti:

*a)* gli abilitati all'insegnamento elementare;

*b)* coloro che sono forniti del certificato di maturità classica o scientifica, i quali possono aspirare soltanto all'ufficio di direttore ».

Sta di fatto, per altro, che da quell'anno in poi l'insegnamento è stato affidato sia agli abilitati dagli istituti magistrali, sia a coloro che erano in possesso della maturità classica o scientifica, ma che avevano seguito al magistero un corso di metodo e sostenuto i relativi esami finali; in questo modo venne data maggiore importanza al titolo di specializzazione che non a quello di studio.

Ora, con le nuove disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, dal prossimo anno scolastico quelli che sono privi dell'abilitazione magistrale non potranno più insegnare. Con questo provvedimento, si chiede che vengano invece considerati abilitati all'insegnamento nelle scuole per sordomuti, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano stati in servizio nell'anno scolastico 1965-66, essendo forniti della maturità classica o di quella scientifica.

Tra parentesi, faccio rilevare agli onorevoli colleghi della Commissione la strana incongruenza dell'articolo 523 del citato regio decreto il quale afferma, in una parte, che possono essere chiamati all'insegnamento in queste scuole coloro che sono forniti di maturità classica o scientifica e, in un'altra, che coloro che sono in possesso di tali titoli di studio possono essere ammessi soltanto a partecipare al concorso per direttore di queste scuole.

Il disegno di legge al nostro esame provvede a tale situazione. Raccomando alla Commissione di approvarlo urgentemente perchè, coll'inizio dell'anno scolastico, alcuni di questi insegnanti non potrebbero più continuare la loro opera di educatori presso questi istituti.

**M O N E T I .** Desidererei una spiegazione dal collega Baldini. È detto che chi ha il diploma delle scuole di metodo può accedere all'insegnamento, purchè abbia almeno tre anni di servizio e sia in servizio nell'anno scolastico in corso. Perchè questa limitazione? Forse che, in una qualche provincia, si è verificata una situazione per cui

qualcuno con più di tre anni di insegnamento non ha prestato servizio nell'anno scolastico corrente?

BALDINI, *relatore*. Con questo provvedimento veniamo ad avallare il concetto che il titolo di studio vale, sì, ma che occorre dare, nel caso particolare in esame, valore abilitante a quel diploma di specializzazione che gli insegnanti hanno ottenuto. D'altronde anche per altri provvedimenti abbiamo seguito questo criterio.

MONETTI. Però la limitazione di cui alle parole « per l'anno in corso » mi pare alquanto eccessiva.

SCARPINO. Anch'io desidero chiedere un chiarimento al relatore.

Nell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame è detto che « possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma », eccetera. Ora, coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale debbono avere frequentato queste scuole di metodo oppure no? Io sono d'accordo che questo provvedimento agevoli i diplomati delle scuole di metodo, ma non vedo perchè si debba aprire la via di queste scuole per sordomuti agli abilitati magistrali, *sic et simpliciter*.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I Commissari sanno, per averne ricevuto notizia dagli altri parlamentari, che questo provvedimento originariamente era più complesso. Infatti c'era, da parte di alcuni proponenti, l'intenzione di dare una sistemazione più completa a queste scuole di metodo e a questi istituti per sordomuti. Si è arrivati però soltanto ad un articolo unico, per venire incontro almeno ad una ridottissima categoria che — pur avendo frequentato la scuola di metodo, oppure provenendo da questa scuola, ma essendo forniti della maturità classica o scientifica — si troverebbe oggi nella condizione di non poter insegnare, dopo aver inse-

gnato per molti anni con ottimo profitto, soltanto perchè sprovvista del titolo specifico dell'abilitazione magistrale.

Si sostiene da taluno che l'insegnamento, anche dopo frequentata la scuola di metodo, deve essere affidato a coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, al fine di difendere la categoria e tutelare i diplomati magistrali. Sottolineo ancora alla Commissione l'incongruenza già rilevata dal relatore: coloro che vengono dalla scuola di metodo con la maturità classica o scientifica possono diventare direttori ma non insegnare negli istituti per sordomuti. Strana incongruenza, dal momento che il direttore deve presiedere anche al fatto didattico, oltre che alla direzione dell'istituto. Ma tant'è: il richiamo alle disposizioni tassative sulle scuole di metodo esige oggi che, per accedere a queste scuole, si posseda il diploma di abilitazione magistrale.

Per quanto riguarda il passato, per altro, non può essere ignorata la situazione di taluni insegnanti benemeriti (una trentina circa) forniti del diploma della scuola di metodo, ma provenienti dai licei classici o scientifici che da quindici o venti anni si dedicano a questo insegnamento in virtù di deroghe via via disposte dal Ministero della pubblica istruzione. È a siffatto ristretto gruppo di insegnanti, che, con una moratoria, questo articolo unico consente, purchè si trovino ancora nell'insegnamento — e ci si trovano tutti — di continuare la loro opera altamente meritoria. Il Governo riconosce che il provvedimento non apre una nuova tematica sui problemi della scuola per sordomuti: esso attiene semplicemente a casi particolari, tuttavia degni di attenzione e solidarietà, anche da parte della Commissione, alla quale raccomanda pertanto l'approvazione di questo disegno di legge, non senza, però, richiamare la riserva (che è stata già fatta nella parallela Commissione della Camera) che si ritornerà sull'argomento.

In una società moderna queste categorie hanno bisogno di cure molto maggiori che non per il passato, ed una società moderna ha anche strumenti nuovi che, opportunamente utilizzati, possono recuperare alme-

no un 90 per cento ed inserirlo nel mondo della produzione e del lavoro con pieno diritto e competente capacità.

**T R I M A R C H I .** Siamo favorevoli a questo provvedimento pur se non affronta il problema nella sua generalità. Faccio soltanto un'osservazione: è già iniziato l'anno scolastico 1966-67, e quindi l'espressione, contenuta nell'articolo unico: « siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66 », dovrà essere modificata nell'altra: « siano stati in servizio, eccetera ».

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questo emendamento comporterebbe un ritardo nell'applicazione di questa legge, in quanto il provvedimento dovrebbe essere rimandato alla Camera.

Inoltre, a strettissimo rigore, l'anno scolastico nuovo, per questi corsi, non è ancora cominciato: il presente « siano » può essere tuttora giustificato.

**T R I M A R C H I .** Non insisto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri; Lettieri ed altri; Urso ed altri; Finocchiaro e Fusaro: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 » (1726) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Leone Raffaele, Cajazza, Marangone; Lettieri, Leone Raffaele, Tesauro, Cossiga, Martuscelli, De Meo, De Leonardis, Azzaro, Russo Vincenzo Mario; Urso, Leone Raffaele, Lattanzio, Laforgia, Tantalò, Tambroni, Del

Castillo, Sgarlata; Finocchiaro e Fusaro: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, numero 88 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L I M O N I ,** *relatore.* Il disegno di legge è stato concordato sulla base dell'unificazione di quattro diversi disegni di legge presentati alla Camera, il che prova certamente che l'interesse intorno a questo argomento è vivo e nasce, indubbiamente, dal desiderio — come è detto nelle diverse illustrazioni delle proposte — di portare ordine nel settore dell'insegnamento della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Come i colleghi ricorderanno, i professori di educazione fisica in tale ordine di scuole possono essere oggi: di ruolo, abilitati e diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica; infine vi possono essere anche professori che non hanno alcun titolo specifico.

Il provvedimento al nostro esame si propone, dunque, di modificare la legge 7 febbraio 1958, n. 88, agli articoli 23 e 24. Questi articoli, infatti, attengono agli istituti superiori di educazione fisica che hanno uno statuto nel quale (secondo quanto dispone l'articolo 23) sono determinate le norme per il governo oltre che amministrativo, anche didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per le iscrizioni. Nell'articolo 24 si stabilisce inoltre che gli aspiranti ai corsi degli ISEF sono ammessi per concorso e che il numero dei posti viene fissato con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione; nello stesso articolo viene altresì stabilito che gli esami devono essere sostenuti alla fine del triennio.

Per consentire l'indizione, *una tantum*, di un corso triennale di preparazione per il conseguimento del titolo di studio specifico per l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria, quale il provvedimento in esame intende promuovere, è necessario autorizzare una deroga ai predetti articoli 23 e 24 della citata legge. Si tratterà infatti di un corso della durata di tre anni e riservato agli iscritti negli « elenchi speciali ».

Questi « elenchi speciali » sono nati con l'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-1962. Essa, al quarto comma dell'articolo 31, stabilisce che, ove la graduatoria dell'istituto non sia stata formata per mancanza di aspiranti aventi titolo e si debbano effettuare delle nomine, queste verranno conferite a coloro che abbiano già esercitato l'insegnamento dell'educazione fisica nei precedenti anni scolastici, indipendentemente dal titolo di studio di cui siano provvisti, e che abbiano presentato domanda, entro il termine prescritto, al provveditore agli studi, il quale fornirà, a tale fine, un elenco in cui gli aspiranti saranno iscritti nell'ordine risultante dall'anzianità di servizio.

Questo avveniva nel 1961; le ordinanze degli anni successivi non hanno fatto altro che riferirsi a questa e le cose sono andate avanti in modo tale, per cui oggi (come ho detto) possiamo enumerare ben quattro categorie di insegnanti di educazione fisica nella scuola media: insegnanti di ruolo, insegnanti non di ruolo abilitati, insegnanti non di ruolo forniti del diploma degli ISEF; insegnanti non forniti di titolo. Fra questi è possibile distinguere, ancora, gli iscritti negli elenchi speciali e i non iscritti negli elenchi speciali, ma che, tuttavia, attualmente prestano servizio come supplenti.

Il provvedimento in esame propone: 1) la istituzione di appositi corsi riservati a coloro che sono iscritti negli elenchi speciali e che abbiano, al 30 settembre 1966, prestato almeno tre anni di servizio; 2) l'annualità degli esami che, attualmente, si svolgono alla fine del triennio, ferma restando, però, la prova conclusiva triennale; 3) l'eliminazione della frequenza obbligatoria alle lezioni teoriche. Esso dispone inoltre: 1) che le lezioni tecnico-pratiche siano stabilite (con ordinanza del Ministro) in periodi dell'anno non coincidenti col periodo di attività scolastica degli istituti d'istruzione secondaria; 2) che gli iscritti possano ottenere annuali supplenze di educazione fisica, in una graduatoria provinciale che segue quella degli abilitati e quella di coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dall'ISEF;

3) che gli elenchi speciali siano soppressi. (Essi indubbiamente non avrebbero più ragion d'essere, dopo l'istituzione di questo corso speciale; a meno che, più tardi, coloro che hanno insegnato senza abilitazione, senza titolo e non essendo iscritti negli elenchi speciali, non chiedano un nuovo elenco speciale).

I corsi proposti saranno istituiti, *una tantum*, per il triennio che va dall'anno in corso, 1966-67, al 1969-70.

A me pare che in sostanza non vi siano ragioni per opporsi all'approvazione del provvedimento; esso fa riferimento a personale qualificato che ha già insegnato, nella maggior parte dei casi, per cinque o sei anni (mentre la proposta chiede come minimo tre anni di servizio) con l'iscrizione negli elenchi speciali per l'anno scolastico 1961-1962.

D'altra parte non posso nascondere uno scrupolo nei confronti di coloro che, non essendo stati iscritti in quegli elenchi — se si vuole per propria negligenza, ma anche per motivi di salute o per aver iniziato l'insegnamento proprio in quell'anno o per qualsivoglia altra seria ragione — pur avendo altrettanti anni di servizio, non possono usufruire del provvedimento. Non riterrei pertanto inopportuno che il disegno di legge fosse allargato anche a costoro, considerando che ciò che importa è la frequenza del corso triennale di studi a livello universitario all'uopo istituito e il superamento degli esami finali.

Concludo esprimendo parere favorevole al provvedimento, salvo quest'ultimo rilievo per il quale, comunque, non presento formale emendamento.

**M O N E T I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non posso nascondere i dubbi che genera in me il provvedimento.

Ricordo che quando la nostra Commissione discusse la legge 30 dicembre 1960, numero 1727, in cui si prevedeva l'istituzione di corsi estivi per poter fare accedere all'insegnamento dell'educazione fisica quanti avessero un certo numero di anni di servizio, furono manifestate molte perplessità. Queste vennero superate in considerazione

del fatto che l'ISEF di Roma era stato chiuso e quindi non v'era la possibilità per gli interessati di conseguire lo specifico titolo di studio. Si disse allora che il provvedimento era da considerarsi eccezionale, ma adesso viene al nostro esame un disegno di legge del tutto simile. In linea di massima noi non abbiamo grosse obiezioni da sollevare; tuttavia desidero anzitutto richiamarmi a quanto detto poco fa dal relatore, cioè alla situazione di coloro che, pur avendo gli anni di servizio richiesti, non furono iscritti nello elenco speciale dell'anno scolastico 1961-62. Ritengo infatti che sarebbe equo far rientrare anche costoro nei benefici del disegno di legge in esame.

Un'altra perplessità. Cosa succederà una volta che questi insegnanti, fatto il corso di tre anni, avranno conseguito il titolo di studio specifico? Si troveranno evidentemente in una condizione per nulla difforme da quella di quanti abbiano frequentato i corsi regolari presso le università, oggi notevolmente moltiplicatisi: una volta conseguito il diploma di educazione fisica, entreranno nelle graduatorie per l'insegnamento con il peso del titolo specifico ottenuto e, in più, con quello degli anni di servizio già effettuati. Conseguentemente scavalcheranno con tutta probabilità coloro che hanno frequentato i corsi regolari degli ISEF e quindi, proprio per questo, con un minor numero di anni di insegnamento.

Temo che, attraverso questo disegno di legge, si possa svilire l'importanza degli ISEF. Il quesito che pongo è pertanto il seguente: o veramente gli istituti superiori di educazione fisica preparano bene gli insegnanti, e allora non si capisce perchè con il provvedimento in esame si debba, quanto meno, diminuirne l'importanza; oppure non funzionano a dovere, e allora dobbiamo riaffrontare tutto il problema e procedere ad una totale riorganizzazione del settore.

**BELLISARIO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, condivido appieno le perplessità manifestate dal senatore Moneti, non solo perchè si tratta di un problema di non facile soluzione, ma anche perchè esso comporta molti quesiti di carattere fon-

damentale ai quali una volta o l'altra dovremo dare una soluzione in sede legislativa.

Ricordo perfettamente i discorsi che facemmo in sede di discussione dell'ultimo provvedimento a favore di insegnanti di educazione fisica che non frequentavano gli ISEF, la ricordata legge n. 1727. Rammento altresì che, essendo allora uno dei sostenitori più fervidi di quel provvedimento, dovetti infine fare una specie di dichiarazione d'onore: assicurai infatti che sarebbe stato l'ultimo disegno di legge di sanatoria, relativo alla situazione degli insegnanti di educazione fisica non provenienti dagli ISEF, ad ottenere la nostra approvazione, e mi impegnai non soltanto a non presentare analoghi provvedimenti, ma a non sostenere ulteriormente nel futuro tale causa.

Ora, anche per scarico di coscienza, e nei limiti imposti dall'attività politica e parlamentare intendo mantener fede all'impegno allora assunto.

Il problema in se stesso deve essere pur riguardato, almeno una volta, nella sua sostanza. Il disegno di legge in esame è, in pratica, una ripetizione della legge n. 1727 (anche se devo dare atto che v'è stato forse uno sforzo per dare ai corsi proposti un carattere di maggiore serietà): vorrei allora chiedere a me stesso e a tutti i colleghi se davvero ci sentiamo, anche oggi, di fare la stessa dichiarazione di allora: che sarà, cioè, l'ultimo provvedimento del genere a ottenere la nostra approvazione. A me sembra che ciò non sia possibile.

**PRESIDENTE.** Senza voler entrare nel merito del problema, debbo osservare che chi compie una cosa che gli dà rimorso, non sempre è sincero con se stesso, se cerca di giustificarsi, dicendo che non la farà più.

**BELLISARIO.** Può darsi, ma in quell'occasione si agitò il problema e furono assunti degli impegni.

Mi domando altresì se, data la situazione odierna degli ISEF, che non sono nella capacità di produrre un numero di aventi titolo sufficiente per le richieste della scuola italiana, non sia venuto il momento di affrontare la questione alla radice. Infatti o

accettiamo fino in fondo la soluzione degli ISEF, e allora aumentiamo il loro numero; oppure, decidiamo in senso contrario, e allora potremmo anche istituzionalizzare una altra strada che conduca all'acquisizione del titolo specifico. Mi domando appunto se non sia il caso, data la situazione di emergenza, di istituzionalizzare una specie di strada secondaria che porti ad una soluzione, se vogliamo, non definitiva ma che abbia una certa durata nel tempo, onde evitare che fra qualche anno siamo costretti a ripresentare altri disegni di legge del genere.

Coloro che non sono compresi negli elenchi speciali dell'anno scolastico 1961-62, premono, e giustamente, nè si capisce in verità per quale motivo essi, sol perchè non hanno avuto la ventura di essere inclusi in quegli elenchi pur essendo magari in possesso del requisito dei tre anni di servizio (per di più non consecutivi), non possano beneficiare del presente provvedimento.

Del resto in alcune facoltà universitarie, come quella di economia e commercio, sono già stati istituiti in Italia, a somiglianza di quanto avviene in altre nazioni, dei corsi serali i quali, pur non seguendo la regolarità di quelli ufficiali, forniscono però garanzie tali da poter essere considerati strumenti validi per una preparazione adeguata e quindi per una legittima acquisizione del titolo specifico. Il problema è tutto qui e noi dobbiamo affrontarlo in questa sede.

Dobbiamo altresì considerare la situazione dei giovani che frequentano gli ISEF i quali non possono essere iscritti nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame. Rispetto ad essi gli insegnanti qui considerati ottengono benefici superiori a quelli che otterrebbero se frequentassero regolarmente gli ISEF. Gli iscritti ai corsi ISEF, infatti, non soltanto non possono insegnare, ma debbono aspettare il completamento del corso per acquisire il titolo specifico, mentre i primi ottengono i due benefici simultaneamente. Si pone, dunque, anche un problema di giustizia.

Faccio queste osservazioni non perchè sia preventivamente contrario al disegno di legge (ricordo che fui uno dei più fervidi sostenitori dell'altro analogo provvedimento),

ma perchè non posso fare a meno di constatare che esistono delle difficoltà di varia natura.

Si parla, ad esempio, della riduzione di questi corsi teorico-pratici a corsi estivi, concentrati in un mese di attività durante le vacanze. È vero che alcuni sostengono che basta sapere per essere capaci di insegnare; ma secondo altri, occorre avere anche capacità di carattere fisico, psico-fisico ed attitudinale per poter esercitare l'insegnamento dell'educazione fisica.

Queste e altre difficoltà ancora si possono ricordare, ma mi riservo di farlo in sede di discussione degli articoli. In questo momento a me interessa sottolineare la possibilità e l'opportunità di istituzionalizzare la validità di questi modi di conseguimento del diploma di educazione fisica, considerando l'attuale ristretta disponibilità di posti degli ISEF. Sono cioè del parere che occorra una legge non soltanto per questi insegnanti degli elenchi speciali, ma per tutti gli insegnanti; una legge, poi, non limitata al momento attuale, ma che possa provvedere all'insegnamento dell'educazione fisica fino a quando, attraverso l'applicazione del piano della scuola e delle altre provvidenze, non sarà possibile imboccare finalmente la strada, principale e normale, degli istituti superiori di educazione fisica.

**S C A R P I N O .** Condivido le perplessità testè espresse dal senatore Bellisario.

Con questa leggina ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un'altra di quelle provvidenze con carattere di sanatoria che la carenza d'iniziativa legislativa del Governo (che di quelle sanatorie si fa complice), oggettivamente alimenta. Si tratta di dare una ragionevole sistemazione ad un personale insegnante che fin dal 1961 è negli elenchi speciali. Questo personale, secondo la legge, è considerato come una riserva da utilizzare, anno per anno, solo all'occorrenza da parte dei capi di istituti e, comunque, dopo la sistemazione degli aventi titolo. Detto personale presta la sua opera nella scuola italiana e per la sua sistemazione si sarebbe dovuto e si sarebbe potuto intervenire in tempo sette o otto anni fa, appunto per non pretendere poi dal Parlamento una siste-

mazione ragionevole ad una situazione anomala, come si fa in una forma ricorrente ogni due, tre anni o quattro anni, anche per altre situazioni, di cui il Parlamento non è responsabile. Queste proposte settoriali non hanno nulla a che vedere con proposte organiche sul reclutamento e sulla sistemazione del corpo insegnante di educazione fisica, proposte che da diverso tempo invochiamo.

Le provvidenze di sanatoria hanno trovato sempre motivo di giustificazione in certi momenti storici del dopoguerra, allorchè la mancanza di personale docente per questa disciplina portava a reclutamenti a domanda e sulla base di strane ripartizioni di orari da parte dei coordinatori provinciali di educazione fisica. Oggi tali motivi di giustificazione non sono più validi e le leggine, che non affrontano in maniera razionale ed organica il problema dell'educazione fisica, sono deprecabili perchè dannose per il delicato ruolo che tale disciplina è chiamata a svolgere.

Oggi sono necessarie iniziative legislative del Governo dal momento che il Parlamento ha già operato in questo campo. Infatti sia alla Camera che al Senato ci sono proposte di legge organiche presentate da diversi Gruppi politici (al Senato ne abbiamo una che porta la mia firma e quella del senatore Salati). Lo sforzo compiuto dal Parlamento per dare un certo ordine a questa disciplina e fornire alla scuola personale altamente qualificato, capace di svolgere il delicato ruolo a cui è chiamato, è evidente. Alla Camera sono state invocate delle leggi organiche che prevedano il collegamento al livello di studi universitari del processo di formazione degli insegnanti di educazione fisica in modo da dare ad essi una collocazione pertinente al valore formativo che la disciplina esprime ed una struttura adeguata al suo effettivo esercizio.

In una tale situazione è giusto domandarsi come abbia reagito il Governo specialmente davanti al fenomeno della prevedibile espansione scolastica e del relativo aumentato fabbisogno del personale docente di educazione fisica.

Nel piano Gui, a pagina 41, l'insegnamento dell'educazione fisica sembra godere di una particolare attenzione (almeno a paro-

le). È perfino sottolineata la necessità di aggiornare, fermo restando il principio della unicità dell'insegnamento di classe, la preparazione specifica degli insegnanti del liceo magistrale e di dare una maggiore considerazione alla prova di educazione fisica nei concorsi.

Per la formazione dei docenti da impiegare nelle scuole secondarie, si parla altresì dell'esigenza di riordinare gli attuali istituti superiori, i cui piani di studio risultano inadeguati alle esigenze di un moderno insegnamento dell'educazione fisica, e al ruolo generale di questa in una società libera e democratica.

Infatti nel capitolo sulle università e la ricerca scientifica è proposta la creazione degli studi superiori di educazione fisica, da aggregare alle università. Ora, per assicurare alla scuola secondaria di primo e di secondo grado e all'università (quando si sarà introdotto lo sport) personale docente altamente qualificato, specializzato non solo nell'insegnamento dell'educazione fisica ma anche nell'attività sportiva; e, soprattutto, per adeguare il regime delle esercitazioni alle condizioni dello sviluppo psico-somatico individuale, relativamente agli alunni affetti da paramorfismi (scoliosi, gibbosi, eccetera) in uno con i controlli di carattere biologico-sanitario, da parte nostra si invoca un provvedimento organico che riconosca il ruolo che svolge l'educazione fisica, materia che, insieme alle altre, concorre al processo educativo e formativo dei cittadini.

A sottolineare il ruolo delicato ed importante di tale disciplina vi è l'articolo 32 del disegno di legge n. 2314, attualmente alla Camera: esso dispone che presso le università possono essere costituiti istituti aggregati di educazione fisica con il fine di promuovere il progresso degli studi relativi all'educazione fisica e fornire la cultura scientifica e professionale necessaria per la preparazione e il perfezionamento di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'articolo dispone ancora che il corso di diploma di educazione fisica deve essere triennale e deve comprendere insegnamenti scientifici, biologici e psico-pedagogici, ed insegnamenti tecnico-

amministrativi nel settore specificatamente professionale.

Che un tale intervento sia necessario e non più procrastinabile risulta evidente ove si considerino i 1.168 corsi di ginnastica correttiva istituiti nel 1962-63, frequentati da oltre 13 mila alunni, corsi che andrebbero urgentemente aumentati in relazione al triplicato numero di frequentanti la scuola media. Si pensi alla necessità di istituire analoghi corsi nella scuola elementare, che, come afferma il ministro Gui, fino a questo momento si sono dovuti contenere in limiti molto modesti per l'impossibilità di distogliere personale qualificato dalle scuole secondarie. Si aggiunga a questo quadro il numero di docenti qualificati di cui la scuola ha bisogno e la cui carenza è data dalla situazione numerica degli insegnanti di ruolo e non di ruolo con 18 ore settimanali e non di ruolo con 9 ore settimanali. Questa situazione dà, al 1° giugno 1964, un totale di 14.000 unità di insegnanti mancanti. Considerando poi il fabbisogno complessivo fino al 1975 di 17 mila insegnanti circa nella scuola media e di 14.000 insegnanti nella scuola secondaria di secondo grado, in totale arriviamo ad una mancanza di docenti di educazione fisica, veramente preparati ed impegnati, di oltre 30.000 unità.

Di fronte ad una simile situazione ritengo non siano più possibili o tollerabili, nell'interesse stesso della scuola, provvidenze di sanatoria. Questo accade nel momento in cui all'educazione fisica, al ruolo che essa ha nella formazione dell'individuo e del cittadino, consensi autorevoli vengono espressi al fine di valorizzarla pienamente, attraverso la formazione scientifica, professionale del personale, per la quale gli ISEF (e soprattutto quelli liberi) non sono completamente idonei.

Quello che forse è mancato nell'esposizione del relatore è un accenno alla necessità che i docenti di educazione fisica abbiano una preparazione tecnico-scientifica di primo ordine, dal momento che ad essi sono affidati la difesa ed il potenziamento razionale delle energie psico-fisiche.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente non sempre gli insegnanti di educazione fisica soddisfano a tali attese della scuola italiana.

**S C A R P I N O.** Ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione parlamentare d'indagine ha accertato che vi sono circa 40 mila insegnanti sprovvisti di laurea o diploma e tra questi vi sono quelli appartenenti agli elenchi speciali, dei quali però ignoro il numero.

**E L K A N,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono 4.200.

**S C A R P I N O.** Ora, la Commissione parlamentare di indagine indicava soluzioni organiche da adottare per gli insegnanti sprovvisti di titolo e forme atte ad incentivare il reclutamento di personale con titolo specifico. Il Governo però non ha accettato queste nostre proposte e rifiuta il biennio pedagogico per i maestri diplomati ed i corsi abilitanti universitari per i laureati docenti nelle scuole medie.

La situazione è veramente grave per quei giovani che si iscrivono agli ISEF dopo aver superato un concorso difficile ed essersi sacrificati per diversi anni. Comprensibili quindi sono le critiche che essi muovono di fronte alla situazione attuale.

Alla luce di tali doverose considerazioni entriamo ora nel merito del provvedimento. In esso si parla di corsi triennali riservati agli iscritti negli elenchi speciali che abbiano maturato tre anni di servizio anche se discontinuo. Vorrei domandare se gli insegnanti iscritti negli elenchi speciali che hanno abbandonato l'insegnamento per altre attività abbiano il diritto di essere iscritti e di iscriversi a questi corsi triennali presso gli ISEF statali o pareggiati per conseguire un titolo specifico.

Nel disegno di legge si dice inoltre che i corsi si svolgeranno presso le sedi degli ISEF legalmente riconosciute ed in quelle sedi che il Ministro della pubblica istruzione di concerto con la direzione degli ISEF stabilirà. Nessun obbligo di frequenza è previsto per le materie teoriche. Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno nei periodi in cui i docenti non sono impegnati scolasticamente. Gli esami si svolgeranno in sessioni speciali. Si dice inoltre che gli elenchi speciali vengono soppressi e i partecipanti ai corsi inclusi in graduatorie provinciali, collocate dopo quel-

le degli abilitati e dei diplomati, per la nomina a supplenze annuali fino all'espletamento dei corsi stessi.

Ma quali docenti saranno utilizzati per le lezioni teorico-pratiche: i professori degli ISEF o altri docenti? Come è possibile estendere la non obbligatorietà a tutte le materie teoriche? L'ISEF non è tra le facoltà (come ad esempio la facoltà di giurisprudenza) che consentono lo studio anche a casa, lontani dall'università. La frequenza alla sala di anatomia è necessaria per comprendere attraverso l'esame dei cadaveri la meccanica del movimento ed il comportamento dei muscoli.

Queste cose le dico anche per sottolineare il valore scientifico dell'educazione fisica che distingue l'insegnante di questa materia dall'istruttore.

Vorrei poi sapere che cosa significa « sessioni speciali ». Se i corsi speciali hanno luogo in sedi diverse dagli ISEF e se gli insegnanti degli elenchi speciali faranno gli esami in sessioni loro riservate, si creerà una forte sperequazione con gli studenti dei corsi normali, grazie soprattutto a quel clima di tolleranza e di benevolenza che scaturisce dai motivi informativi della legge stessa.

Concludendo, queste considerazioni hanno mirato a sottolineare le nostre riserve che riguardano il mancato adempimento di un preciso impegno del Governo che avrebbe dovuto presentare progetti di legge organici o, comunque, far esaminare al più presto quelli già prodotti nei due rami del Parlamento. Ciò premesso, dichiariamo tuttavia che, malgrado l'insufficienza della proposta di legge non siamo ad essa contrari pur ribadendo la nostra insoddisfazione per il modo come è stata formulata e anche per il ritardo con il quale è stata presentata.

**B E T T O N I**. Personalmente non condivido le perplessità manifestate da vari colleghi, perplessità che derivano anche dal fatto che, per così dire, tutti possono insegnare educazione fisica. Forse fu errore l'aver a suo tempo dato luogo agli elenchi speciali. Dobbiamo però ammettere che gli elenchi speciali ci sono e attraverso questi si sono affermati molti che, pur non avendo titolo specifico nè preparazione adeguata,

sono stati tuttavia confermati nel loro incarico anno per anno.

Tutto sommato, questo provvedimento non può essere considerato di mera sanatoria. Al contrario, se applicato seriamente, esso opererà una severa selezione che andrà a completo vantaggio della scuola. Bisognerà che ogni insegnante, in via preliminare, dimostri la piena idoneità fisica, e la nostra esperienza ci dice che molti non passeranno da questo vaglio. La selezione, come ho detto, sarà a tutto vantaggio della scuola che ne riceverà concreti benefici. Questo potrà non far piacere a taluno, considerando gli interessi particolari e personali dei colleghi che si trovano in queste condizioni, ma non può lasciare perplessi noi, se andiamo a considerare l'insegnamento nella scuola. Semmai c'è il problema del modo come utilizzare non soltanto coloro che non saranno ammessi, ma anche quelli che non potranno frequentare questi corsi; infatti non è molto credibile che, soltanto per il fatto di avere uno strumento legislativo a disposizione, tutti questi colleghi si iscriveranno agli ISEF e ne frequenteranno i corsi. Per molti sarà difficile persino raggiungere la sede degli istituti: sono persone che hanno carichi familiari e via dicendo; comunque tutto ciò non è oggetto di questo disegno di legge. È chiaro, dunque, che questi colleghi dovranno frequentare dei corsi nei quali riceveranno i rudimenti del « come » avvenga una qualsiasi attività fisica.

La mia conclusione è, pertanto, questa: se è vero che gli elenchi speciali hanno creato una situazione che non soddisfa, è vero anche che l'unica via per uscire da questa situazione è quella di assicurare un minimo di qualificazione attraverso una dura, ma inevitabile selezione.

**P R E S I D E N T E**. Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari